



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 176RS/690RG del 25-07-2022

OGGETTO

AGGIORNAMENTO SHORT LIST AVVOCATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE VII SETTORE

Richiamato l'art. 17, comma 1, lett. d, n. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che dispone specificamente l'esclusione dell'applicazione del Codice dei contratti all'ipotesi di affidamento di servizi legali per la rappresentanza in giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Richiamato l'articolo 4 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Richiamata la deliberazione n. 96 del 18.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di procedere all'aggiornamento della *Short list* di Avvocati per l'affidamento di incarichi legali di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente innanzi alle Autorità di ogni genere e grado, entro, fissando le relative linee guida ed i criteri di aggiornamento demandando al Responsabile del Settore Affari Generali la predisposizione di specifico Avviso Pubblico.

Considerato che il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione all'Albo pretorio, sul Sito istituzionale del Comune e sul profilo del committente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" denominata "Bandi e contratti".

Ritenuto, pertanto, necessario:

- avviare le procedure finalizzate all'aggiornamento dell'elenco di Legali (*short list* di avvocati) dal quale attingere per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Atripalda innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado, da aggiornare con cadenza annuale;
- approvare lo schema di avviso pubblico e lo schema di istanza/autocertificazione di iscrizione, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti in conformità alle direttive di G.C. n. 151 del 30/10/2017 esecutiva ai sensi di legge.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale n. 17 del 26.03.2021.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di Procedere** all'aggiornamento dell'Albo di Legali (*Short List* di avvocati) dal quale attingere per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Atripalda innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

2. **Di Approvare** lo schema di avviso pubblico, il modello di istanza/autocertificazione di iscrizione ed il disciplinare d'incarico, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **Di Disporre** la pubblicazione dei suddetti atti con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, per n. 15 giorni, all'Albo Pretorio on line, sul Sito Istituzionale del Comune di Atripalda e nell'apposita Sezione di "*Amministrazione Trasparente*" denominata "*Bandi e contratti*".
4. **Di Precisare:**
 - che le istanze di iscrizione che dovessero pervenire successivamente al termine di cui innanzi saranno valutate in occasione del successivo aggiornamento annuale dell'Elenco, previo Avviso Pubblico e verifica del possesso dei requisiti richiesti, al fine di consentire la massima partecipazione;
 - che gli Avvocati già iscritti all'Albo o che abbiano formulato domanda successiva alla Determinazione n. 188 RS/745RG del 10.10.2019, di aggiornamento della Short List istituita con Determinazione n. 110 del 11/06/2018, siano tenuti a rinnovare l'iscrizione e a presentare nuova domanda per l'accettazione dei nuovi parametri, pena la cancellazione dall'Albo e/o la non accettazione/valutazione delle domande già pervenute.
5. **Di Dare Atto:**
 - 5.1. che la presente determinazione per la natura dell'oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e pertanto si dispone la pubblicazione dei dati necessari ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/2013;
 - 5.2. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **Di Designare** quale supporto al Responsabile del procedimento per gli atti consequenziali alla presente la dott.ssa Sonia Granato del Servizio Pubblica Istruzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 25-07-2022

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 25-07-2022

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ATRIPALDA

Al Responsabile Settore VII Affari Generali

Dott.ssa Italia Katia Bocchino

il/la sottoscritto/a	
Nato/a a	il
residente in	via
C.F.	P.I.
n. telefonico	FAX
e-mail	PEC

CHIEDE

di essere iscritto nella Short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune per la/e sezione/i _____ n. _____.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale n.____ del___ di codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul Sito Internet e all'Albo Pretorio;
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso_____ in data_____ con voto_____;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di _____ al n._____ dal _____ ovvero di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature superiori di _____ al n._____ dal _____;
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione alla/e materia/e della/e sezione/i della Short List in cui chiede l'iscrizione come attestato dall'allegato Curriculum Vitae;
- di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Polizza RC n._____)

_____ Compagnia _____ stipulata in data _____);

DICHIARA INOLTRE:

- L'assenza di cause ostative a norma di Legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Atripalda;
- Di essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
- Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- Di non avere procedimenti penali in corso;
- L'Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/12 "Legge Anticorruzione" e ss.mm.ii. (*non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli Amministratori ed i dipendenti dell'Ente*), ai fini dell'eventuale incarico;
- L'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 39/2013 e ss.mm.ii (*non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Atripalda, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli Enti pubblici e di Presidente e Amministratore delegato negli Enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Atripalda*), ai fini dell'eventuale incarico;
- L'impegno a non accettare, dalla data di iscrizione, pena decadenza dall'Albo, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Atripalda o in conflitto con gli interessi del Comune di Atripalda, in costanza e per tutta la durata del rapporto per affidamento di un eventuale incarico;
- L'impegno a rilasciare apposita dichiarazione di non avere in corso incarichi contro il Comune, in proprio o quale difensore di terzi, pubblici o privati, al momento del conferimento di eventuale incarico e per la durata del rapporto contrattuale con l'Ente;
- Di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente atto e nella delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18.07.2022 ed allegato schema di convenzione regolante l'incarico, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

- Di accettare i parametri e le condizioni d'incarico fissati con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18.07.2022 e di impegnarsi a sottoscrivere convenzione di incarico come da allegato schema di disciplinare, pena la revoca dell'incarico;
- Di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella Short List non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Atripalda né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- Di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella Short List determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale verrà pattuito l'importo dei compensi professionali secondo i criteri e parametri di cui all'allegata delibera di Giunta Comunale n. 96/2022.
- Di comunicare all'Ente ogni eventuale modifica delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente procederà alla cancellazione dall'elenco e/o non procederà al conferimento di incarichi.

ALLEGA:

- Dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall'Avviso;
- Fotocopia di valido documento di identità;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n. 675/96 e D. Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii.

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:

Luogo e data _____ firma leggibile _____

NB: In caso di Associazioni professionali o Società tra avvocati la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e i requisiti e la documentazione richiesta dovrà riferirsi a ciascun componente.

- Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
- Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it

CITTÀ DI
ATRIPALDA



CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Atripalda, nella residenza comunale, tra i signori:

Dott.ssa Italia Katia Bocchino, nata ad Avellino il 09/04/1973, domiciliata per la carica in Atripalda (AV), presso la Residenza Comunale, la quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Atripalda (AV), codice fiscale 00095990644, nella sua qualità di Responsabile VII Settore Affari Generali dell'Ente medesimo

E

Avvocato _____ (in seguito, per brevità chiamato incaricato), Codice fiscale: _____, con studio legale in _____ alla Via _____ n. _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di _____, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di Segreteria.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. _____ si è stabilito promuovere/resistere nel giudizio _____.
- con Decreto N. _____ il Sindaco ha nominato l'Avv. _____ del Foro di _____ ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto nel limite di spesa di euro _____ calcolato sul valore di causa _____, giusta Preventivo di spesa acquisito al prot. n. _____.
- con il medesimo atto si è dato mandato al VII Settore affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

- L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia innanzi descritta;
- L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, affinché l'Amministrazione sia edotta dall'Avvocato incaricato con delucidazioni scritte o pareri tecnici, in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelare al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
- La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

- L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle condizioni di incompatibilità.

- L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni di incompatibilità.
- In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza delle stesse, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.
- Il compenso è convenuto e determinato in un importo complessivo di _____ al lordo di ritenuta d'acconto, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione operata dal Giudice, secondo le vigenti tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014, modificato, da ultimo, con il D.M. 37/2018, giusta Preventivo di spesa prot. n. _____, corredato delle informazioni utili circa gli oneri che l'Ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura determinata dall'Organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. L'Avvocato incaricato curerà in proprio, quale procuratore antistatario e attributario, e quindi senza ulteriore compenso l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

In caso di condanna solo parziale alle spese della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo la quantificazione pattuita, decurtando dalla stessa l'importo statuito a carico della controparte.

- ❖ La parcella, con allegata la presente convenzione, dovrà essere vidimata dal Consiglio dell'Ordine a cura e spese dell'avvocato incaricato se l'Amministrazione lo richieda. L'Avvocato incaricato è tenuto, per normativa vigente, a presentare la fattura in formato digitale, indirizzata al Settore Contenzioso Codice univoco: LTANYT IT 00095990644.
- ❖ Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile la presentazione della parcella, eventualmente congruamente vidimata ai sensi del precedente punto 8, deve avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura elettronica valida ai fini fiscali.

- ❖ Il professionista non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno

restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

- ❖ L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
 - ❖ Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente, per iscritto, l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione delle attività poste in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
 - ❖ **“Obblighi informativi e stima del rischio contenzioso.** Il professionista si obbliga, dopo disamina della documentazione amministrativa messa a disposizione dal Comune all'atto della sottoscrizione della convenzione d'incarico, a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico e, comunque, prima dell'iscrizione a ruolo della causa. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio e i tempi per la definizione del contenzioso.
 - ❖ L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
 - ❖ Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione comunale.
 - ❖ L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In caso di mancata osservanza di tali obblighi l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto.
 - ❖ L'Avvocato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 156, della legge 190/2016, che si applicano al presente incarico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013.
 - l'insussistenza delle condizioni d'incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico previste dal D. Lgs n. 39/2013.
- L'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere una nuova dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.
- ❖ L'Avvocato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - l'assenza di conflitto di interesse con il Comune di Atripalda, consistente in particolare nel non aver incarichi di patrocinio in essere contro l'Ente e nell'impegnarsi a non assumerli per tutta la durata del presente incarico;
 - di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;

- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;
- di autorizzare il Comune di Atripalda, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.
- ❖ L'Avvocato dichiara di aver stipulato in data _____ Polizza n. _____ per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità, a copertura dell'intero valore della causa oggetto della presente convenzione di incarico, con la Compagnia Assicurativa _____ impegnandosi a comunicare i successivi rinnovi.
- ❖ L'Avvocato si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- ❖ Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di Legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- ❖ Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.
- ❖ Il Legale dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 18 del D. Lgs 196/2003 che i dati personali saranno trattati anche con sistemi informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Italia Katia Bocchino

AVVOCATO INCARICATO

Avv. _____

- Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
- Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it

AGGIORNAMENTO SHORT LIST DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ATRIPALDA
AVVISO PUBBLICO

1- FINALITA’

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 18 luglio 2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, e richiamata la Determinazione n. _____ del _____ di approvazione dello schema del presente Avviso, si rende noto che il Comune di Atripalda intende aggiornare l’Albo di Avvocati, singoli e/o associati, al quale attingere per il conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza legale anche presso le Giurisdizioni superiori e, in generale, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie nelle quali il Comune di Atripalda è parte.

L’Albo è finalizzato all’individuazione dei Legali attraverso meccanismi che garantiscano il rispetto dei principi applicabili alla materia e vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2 - OGGETTO

L’Elenco sarà costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso ed articolato in **n. 5 Sezioni**, distinte per ambito giuridico:

- A. Sezione A- AMMINISTRATIVO
- B. Sezione B – CIVILE
- C. Sezione C – LAVORO
- D. Sezione D – PENALE
- E. Sezione E - TRIBUTARIO

L’Albo, una volta aggiornato all’esito della presente procedura pubblica, verrà pubblicato sul Sito istituzionale del Comune e avrà valore anche di comunicazione positiva per gli Avvocati ammessi.

3- REQUISITI DI AMMISSIONE

Nell’Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di procedimenti penali pendenti per reati che incidano sulla moralità professionale;
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da **almeno 4 (quattro) anni** (tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo);
- Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni superiori è necessario il requisito dell’iscrizione al relativo Albo Speciale **da almeno 3 (tre) anni**, oggetto di specifica indicazione nella domanda;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione: Diritto

Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Tributario e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale, indicando il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici.

- Non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune alla stregua delle norme di Legge e degli ordinamenti deontologico e professionale.

4 FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'iscrizione non può aver luogo in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e della documentazione previste nel presente Avviso, nonché di assenza di sottoscrizione della domanda.

5- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario e dalla seguente documentazione:

A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- Numero codice fiscale e numero partita IVA;
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione del voto e della data di conseguimento;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- L'assenza di cause ostative a norma di Legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Di essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
- Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- Di non avere procedimenti penali in corso;
- Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/12 "Legge Anticorruzione" e s.m.i. (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli Amministratori ed i dipendenti dell'Ente), ai fini dell'eventuale incarico;
- Assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Atripalda, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli Enti pubblici e di Presidente e Amministratore delegato negli Enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Atripalda), ai fini dell'eventuale incarico affidato;
- Di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del Comune di Atripalda;
- Di non accettare, dalla data di eventuale iscrizione, pena decadenza dall'Albo, incarichi

di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Atripalda o in conflitto con gli interessi del Comune di Atripalda, in costanza e per la durata del rapporto per affidamento di un eventuale incarico;

- Impegno a rilasciare apposita dichiarazione di non avere in corso incarichi contro il Comune, in proprio o quale difensore di terzi, pubblici o privati, al momento del conferimento di eventuale incarico e per la durata del rapporto contrattuale con l'Ente;
- Di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente atto e nella delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18.07.2022 ed allegato schema di convenzione regolante l'incarico, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dichiarare l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- Di accettare i parametri fissati con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18.07.2022 e di impegno a sottoscrivere convenzione di incarico come da allegato schema di disciplinare;

B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

C. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

6 –MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di iscrizione all'Albo ad oggetto “Avviso pubblico per l'aggiornamento di un Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Atripalda” con tutta la documentazione richiesta, prodotta in formato PDF non modificabile, deve essere indirizzata, **esclusivamente tramite la propria PEC professionale**, al seguente indirizzo di PEC del Comune di Atripalda: comune.atripalda@legalmail.it

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Homepage del Sito Istituzionale, nonché nella Sezione “Bandi e Contratti” e all'Albo pretorio on-line del Comune, quindi ENTRO E NON OLTRE le ore 14.00 del giorno . È richiesta la sottoscrizione dell'istanza con firma digitale.

Gli Avvocati già iscritti all'Albo o che abbiano formulato domanda successivamente alla Determinazione n. 188 RS/745RG del 10.10.2019, di aggiornamento della Short List istituita con Determinazione n. 110 del 11/06/2018, sono tenuti a rinnovare l'iscrizione e a presentare nuova domanda per l'accettazione dei nuovi parametri, pena l'automatica cancellazione del proprio nominativo dall'Albo e/o la non accettazione e valutazione delle domande pervenute.

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco; i professionisti così individuati renderanno le proprie dichiarazioni e allegheranno tutti i documenti previsti nel presente Avviso.

Saranno escluse automaticamente dalla presente procedura le domande presentate o inviate oltre il termine utile, nonché le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione richiesta.

Le istanze di iscrizione pervenute successivamente al termine perentorio innanzi indicato saranno comunque valutate ai fini dell'iscrizione in occasione dell'aggiornamento dell'Elenco previo specifico avviso.

7- ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Le domande di iscrizione complete, conformi e correttamente pervenute, saranno esaminate dal Responsabile Settore Affari Generali, con apposito provvedimento.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico e suddiviso per sezioni. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In ossequio al principio del "*favor participationis*" l'iscrizione dei professionisti interessati e in possesso dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali, determinando pertanto "aperta" la qualificazione dell'Albo, con la precisazione che le istanze di iscrizione pervenute successivamente al termine previsto al precedente paragrafo § 6, relativo al presente Avviso, saranno sempre valutate ai fini dell'iscrizione in occasione del successivo aggiornamento dell'Elenco.

L'Albo avrà valore per tutto il 2022/2023, successivamente sarà soggetto a revisione annuale, mediante Avviso pubblico di aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.

8- RECESSO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

1. Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
2. Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune per essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
3. Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse, tra cui in particolare l'aver accettato incarichi contro il Comune, ancora pendenti in costanza di iscrizione nell'Albo e comunque in costanza di conferimento di eventuale incarico e per la durata del rapporto;
4. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
5. Abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
6. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.

9- CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune, previa consultazione dell'Albo come costituito, conferisce l'incarico sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Il Comune effettuerà la scelta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

1. *Specializzazioni per materia, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula presentati dai professionisti;*
2. *Foro di competenza della causa da affidare;*
3. *Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;*
4. *Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;*
5. *Assenza di conflitto d'interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice di comportamento dell'Ente.*

E' fatta salva la motivata facoltà di individuare altri Avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento al di fuori dell'elenco, o per vertenze strategiche sotto il profilo istituzionale o economico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune, in proprio o per terzi, pubblici o privati, e che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento di incarico senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente procedura.

Nella scelta del professionista il criterio di rotazione verrà altresì temperato con il principio della continuità in caso di giudizi di impugnazione o connessi, e fatte inoltre salve decisioni derogatorie in considerazione di speciali esigenze della causa, il tutto, in ogni caso, con provvedimento adeguatamente motivato.

Il Comune garantisce il principio della rotazione invitando nel tempo tutti i professionisti iscritti all'Albo, ad eccezione dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura) e nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, e comunque in casi eccezionali autorizzati dalla Giunta comunale.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

10- ASSUNZIONE DELL'INCARICO

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo lo schema allegato al presente Avviso che i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve.

11- DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la rappresentanza e difesa dell'Ente, l'Avvocato interpellato, nella redazione del preventivo, dovrà attenersi al valore dei parametri forensi minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati con Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia.

Il corrispettivo così definito deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di: - accessori di legge (IVA e CPA); - spese anticipate per conto dell'Amministrazione purché debitamente documentate (a titolo esemplificativo: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti); - rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale della prestazione, come previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.

Al professionista individuato verrà richiesto di formulare un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibile necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo di accessori di legge, nonché la stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e, previa intesa sul preventivo, l'Ente provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico, con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

12-OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

Il professionista cui venga affidato l'incarico si obbliga ai contenuti del disciplinare d'incarico allegato al presente Avviso e in particolare:

- obbligo di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- obbligo, a pena di revoca dell'incarico, della pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota spese preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'Ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nella Tabella di cui al D.M. 55/2014, modificato, da ultimo, con il D.M. 37/2018, corredata anche delle informazioni utili circa gli oneri che l'Ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;
- obbligo ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in

- tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
 - In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
 - Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
 - Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione/disciplinare in sede di formalizzazione dell'incarico e assunzione di impegno di spesa, pena la revoca dell'incarico.
 - Su richiesta del professionista verranno anticipate le spese vive di giudizio e sempre su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuta un'anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del compenso convenuto.
 - A comunicare prontamente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi.
 - A rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice deontologico e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013.
 - A collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali ai fini di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
 - In caso di sentenza sfavorevole per il Comune di Atripalda, il professionista deve darne comunicazione tempestiva unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione complessiva sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
 - In caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

13- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.

L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi, ma costituisce soltanto manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di particolare specializzazione.

Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

14-REGISTRO DEGLI INCARICHI

Il Settore Contenzioso cura la tenuta del Registro degli incarichi conferiti contenente i seguenti dati: Generalità del professionista; Oggetto sintetico dell'incarico affidato; Estremi dell'atto di

incarico; Corrispettivo pattuito; Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate; Data iscrizione, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

15-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e improntati alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza l'Amministrazione non proseguirà nel rispettivo procedimento di affidamento dell'incarico, in ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza il Comune è tenuto a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati sul Sito Istituzionale. La richiesta di iscrizione all'Albo vale quale accettazione e consenso a tale trattamento

16- INFORMAZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Atripalda nonché sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura sarà pubblicata esclusivamente sul Sito internet e non si provvederà a comunicazioni personali.

Dell'esito dell'Avviso pubblico sarà data notizia mediante analoga pubblicazione.

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso il Settore Affari Generali, durante l'orario d'ufficio.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Italia katia Bocchino, Vicesegretario comunale e Responsabile Settore Affari Generali, al quale è possibile rivolgersi per ogni informazione inerente il presente Avviso (recapito telefonico: 0825/615306 – vicesegretario@comune.atripalda.av.it).

Atripalda, _____ luglio 2022

Il Responsabile Settore VII Affari generali
Dott.ssa Italia katia Bocchino

ALLEGATI:

- delibera Giunta Comunale n. 96 del 18/07/2022
- disciplinare/convenzione di incarico
- modello di domanda/dichiarazione sostitutiva di certificazione - atto notorio.



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 del 18-07-2022

OGGETTO

AGGIORNAMENTO SHORT LIST AVVOCATI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Landi Domenico	Vice Sindaco	P
Parziale Gianna	Assessore	P
Labate Raffaele	Assessore	A
Guancia Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” *“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- come ha avuto modo di affermare recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar. Campania – Salerno Sentenza dell'11.07.2019, n. 1271), *“il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. ... l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare”.*

VISTE le Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.*

CONSIDERATO che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n. 2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n. 162/PAR), in virtù dei chiarimenti interpretativi da parte dell'ANAC espressi nella deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicata sulla GURI del 13.11.2018, recante le *“Linee*

guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali”, l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....”, in base al chiaro disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione puntuale del codice stesso.

CONSIDERATO che:

- il nuovo ordinamento della professione forense approvato con la legge 31.12.2012, n. 247, ha introdotto la seguente disciplina (art. 13): “...2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. ...”;
- secondo il sistema introdotto dall’art. 9 del d.l. 1/2012 e s.m.i risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell’incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, ivi compresa la misura del compenso attraverso un preventivo di massima.

CONSIDERATO che l’art. 13bis della Legge n. 247, articolo inserito dall’art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, prevede: “1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. ...”;

RICHIAMATA l’Ordinanza della Cassazione n. 21487/2018.

RICHIAMATA la recente Sentenza resa dal TAR Campania, Sezione Prima, 18 febbraio 2022, n. 1114.

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 151/2017 con la quale si stabiliva di procedere alla costituzione, in applicazione dei principi afferenti alla gestione dei servizi esclusi di cui all’art.17 del D.lgs. 50/2016, di un elenco di Avvocati (Short List) per l’affidamento di incarichi di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, fornendo

indirizzi generali in ordine ai criteri di istituzione e di disciplina dei compensi professionali da applicare nelle convenzioni di incarico.

- La Determinazione n. 188 RS/745RG del 10.10.2019 di aggiornamento della Short List istituita con Determinazione n. 110 del 11/06/2018.

DATO ATTO che è necessario procedere all'aggiornamento dell'Albo.

RITENUTO, a tal uopo, ferma restando la libera pattuizione dei compensi con gli avvocati, di dovere stabilire, contemperando la normativa in materia di equo compenso sopra brevemente richiamata con l'esigenza di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione finanziaria, i criteri generali per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Atripalda le regole preventive cui il Comune si atterrà nella contrattazione del compenso, componente fondamentale del contratto di patrocinio, anche nell'ottica del principio della trasparenza.

RITENUTO, altresì, di dover prevedere l'obbligo, a pena di revoca dell'incarico, della pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota spese preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'Ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nella Tabella di cui al D.M. 55/2014, modificato, da ultimo, con il D.M. 37/2018, corredata anche delle informazioni utili circa gli oneri che l'Ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

RITENUTO di dover modificare i parametri forfettari sui compensi legali stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 112/2012 e determinare la misura del compenso che può essere pattuito con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione dei valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.

RITENUTO, a tal fine, fornire indirizzo al Settore Affari Generali di predisporre apposito Avviso pubblico di aggiornamento secondo i nuovi criteri fissati nel dispositivo del presente atto.

ACQUISITO, in via preliminare, il parere tecnico ed il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, nel convertire il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, ha inserito l'art. 19 quaterdecies, con cui si è provveduto ad introdurre l'art.13 bis nella legge n. 247 del 2012;
- Il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato con Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
- Il vigente Statuto comunale.

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di celere aggiornamento dell'Albo.

CON VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI FORNIRE** le seguenti linee d'indirizzo per l'aggiornamento della Short List Avvocati dalla quale attingere per l'affidamento di incarichi di assistenza legale di cui all'art. 17, comma 1 lett. d) D.Lgs 50/2016, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità:

- ❖ è fatta salva la motivata facoltà di individuare altri Avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustificano un affidamento al di fuori dell'elenco;
- ❖ nella scelta del professionista il criterio di rotazione verrà altresì contemperato con il principio della continuità in caso di giudizi di impugnazione o connessi, e fatte inoltre salve decisioni derogatorie in considerazione di speciali esigenze della causa, il tutto, in ogni caso, con provvedimento adeguatamente motivato;
- ❖ l'elenco è aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore contenzioso;
- ❖ L'elenco è diviso in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico:
 - a. Sezione A - AMMINISTRATIVO
 - b. Sezione B - CIVILE
 - c. Sezione C - LAVORO
 - d. Sezione D - PENALE
 - e. Sezione E - TRIBUTARIO
- ❖ L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi, ma costituisce soltanto manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;
- ❖ L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione di massimo 2 sezioni;
- ❖ Il Comune, previa consultazione dell'Albo come costituito, conferisce l'incarico sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Il Comune effettuerà la scelta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- A. *Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula presentati dai professionisti;*
- B. *Foro di competenza della causa da affidare;*
- C. *Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;*
- D. *Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;*
- E. *Assenza di conflitto d'interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice di comportamento approvato dal Comune;*
 - ❖ Il Legale prescelto sarà invitato a sottoscrivere convenzione di incarico che contenga i parametri fissati con il presente atto; la mancata sottoscrizione della convenzione determinerà l'immediata revoca dell'incarico;
 - ❖ Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando nel tempo tutti i professionisti iscritti all'albo, ad eccezione dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura) e nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, e comunque in casi eccezionali autorizzati dalla Giunta comunale;
 - ❖ Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso della iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 4 (quattro) anni (tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo), nonché in possesso di comprovata esperienza professionale nella difesa di Enti locali o altre

Pubbliche Amministrazioni nelle materie di cui agli ambiti innanzi individuati, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

- ❖ Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nella domanda, da almeno 3 anni;
- ❖ In ossequio al principio del "*favor participationis*" l'iscrizione dei professionisti interessati e in possesso dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali, determinando pertanto "aperta" la qualificazione dell'Albo, con la precisazione che le istanze di iscrizione saranno sempre accettate in occasione dell'aggiornamento dell'Elenco;
- ❖ I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei dal Responsabile Settore Affari Generali, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico e suddiviso per sezioni. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito;
- ❖ In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;
- ❖ L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art 28 del CCNL del 14/09/2000;

3. **DI DEFINIRE**, così modificando i parametri forfettari fissati con la delibera di Giunta Comunale n. 112/2012, i seguenti nuovi parametri da applicare sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione operata dal Giudice o transattiva:

- ❖ Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la rappresentanza e difesa dell'Ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del preventivo, dovrà attenersi al valore dei parametri forensi minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati con Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia.
- ❖ Il corrispettivo così definito deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di: - accessori di legge (IVA e CPA); - spese anticipate per conto dell'Amministrazione purché debitamente documentate (a titolo esemplificativo: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti); - rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale della prestazione, come previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.
- ❖ Al professionista individuato verrà richiesto di formulare un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibile necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo di accessori di legge, nonché la stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e, previa intesa sul preventivo, l'Ente provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico, con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

4. **DI STABILIRE** le seguenti condizioni d'incarico:

- ❖ l'atto di nomina con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
 1. l'indicazione del valore della causa;

2. il compenso professionale che viene determinato facendo riferimento ai valori minimi di cui alle tariffe vigenti per ciascun ordine professionale al momento dell'incarico (secondo le tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 così come integrate e modificate dal D.M. 37/2018), d'intesa con il professionista incaricato.
- ❖ obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
 - ❖ obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - ❖ obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - ❖ obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - ❖ obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - ❖ qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
 - ❖ In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
 - ❖ Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.
 - ❖ Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione/disciplinare in sede di formalizzazione dell'incarico e assunzione di impegno di spesa, pena la revoca dell'incarico.
 - ❖ Su richiesta del professionista verranno anticipate le spese vive di giudizio e sempre su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuta un'anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del compenso convenuto.
5. **DI STABILIRE** che gli Avvocati già iscritti all'Albo o che abbiano formulato domanda successiva siano tenuti a rinnovare l'iscrizione e a presentare nuova domanda per l'accettazione dei nuovi parametri, pena la cancellazione dall'Albo e/o la non accettazione delle precedenti domande.
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile Settore Affari Generali dell'Ente per gli atti gestionali conseguenti e per la pubblicazione di Avviso di aggiornamento della Short List con termine di 15 giorni per le domande, fermo restando la qualificazione aperta dell'Albo e l'iscrizione in occasione del successivo aggiornamento, con cadenza annuale, per le domande pervenute successivamente al termine indicato che risultino in possesso dei requisiti d'iscrizione.

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA l'urgenza;

CON VOTAZIONE palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4 comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-07-2022

Dal Municipio, li 20-07-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-07-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 20-07-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 20-07-2022

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio